

**COMUNE DI ARADEO**

Prot. N°0007960 in ARRIVO

del 13-07-2020

Categoria 2 Classe 11

**COMUNE DI ARADEO****PROVINCIA DI LECCE****ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 46 Data 13/07/2020	Parere sulla proposta di Consiglio Comunale n.19 del 06/07/2020 avente ad oggetto: "Determinazioni in materia di Bilancio Consolidato esercizio 2019. Dichiaraione e accertamento dell'irrilevanza delle quote di partecipazione per tutte le componenti del gruppo. Non necessita consolidamento".
----------------------------------	---

L'anno 2020, il giorno 13 del mese di luglio, il Revisore Unico, dott. Mario Rizzo ha proceduto alla stesura per parere richiesto in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 06/07/2020 inerente la presa d'atto della mancata approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018.

\*\*\*\*\*

**Il Revisore**

-rilevato che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato esclude dall'area di consolidamento gli enti e le società facenti parte del "gruppo di amministrazione pubblica" nei seguenti casi:

- Irrilevanza quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo: totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici. Sono considerati comunque irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
- Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

-vista la deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 06/07/2020 con la quale si è rilevata la mancanza di soggetti partecipati che rientrano nell'area di consolidamento e che non sussiste l'obbligo dell'approvazione del bilancio consolidato;

-visto il punto 3.1 del principio contabile applicato al bilancio consolidato (allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011) che pone a carico dell'organo consigliare una formale presa d'atto della mancata approvazione del bilancio consolidato.

Il Revisore, esaminata la documentazione a corredo della proposta di deliberazione dell'Organo consiliare, visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, prende atto che l'Ente non è tenuto alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato 2018 per "irrilevanza" dei bilanci delle società facenti parte del GAP.

Il Revisore  
Dott. Mario Rizzo

Documento firmato digitalmente